

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 469/10^a

SIRIO
04.10.19
1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE

"ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AREE INDUSTRIALE
E LIQUIDAZIONE DEL CO.R.A.P."

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 28530 del 04.10.2019

Classificazione 07.05

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI



Giuseppe GIORDANO

Domenico BATTAGLIA

Carlo GUCCIONE

Giuseppe AIETA

Domenico BEVACQUA



RELAZIONE DESCRITTIVA

“Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del Co.R.A.P.”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente disposizione legislativa assume come punto di riferimento la necessità di rilanciare l'azione regionale in materia di politica industriale.

I diversi studi ed interventi (Banca d'Italia, Svimez, Confindustria, ecc) evidenziano la crescente importanza del sistema industriale nello sviluppo dei territori e delle comunità. Le debolezze del nostro sistema economico ed imprenditoriale derivano dagli insuccessi di politiche di investimento orientate a grandi e fallimentari insediamenti produttivi e ad una costante polverizzazione di contributi che non hanno permesso la creazione e la stabilizzazione nel tempo di imprese che hanno fondato la loro attività gestionale/imprenditoriale sulla ciclica disponibilità e ricerca di contributi regionali.

Oggi, si rileva che, a fronte di una offerta strutturata di interventi di natura strettamente finanziaria che la Regione ha reso disponibile attraverso Fincalabra, risulta fortemente carente la qualità e la competitività dell'offerta insediativa, nonostante la L.R. n. 24/2103 abbia razionalizzato e reso unitario l'ente regionale a ciò deputato.

Infatti, nonostante il vigente quadro normativo nazionale e regionale che assegna funzioni primarie in materia di insediamento produttivo e che tale somma di poteri pubblici, di funzioni pubbliche da esercitare nell'interesse pubblico della Regione e delle imprese, il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), disciplinato dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013 che lo ha istituito, non è riuscito ad eseguire le funzioni ed a raggiungere i propri obiettivi.

Perciò, la presente disposizione normativa intende definire un assetto ordinato e strutturato alle funzioni ed alle attività in materia di infrastrutturazione, insediamento e competitività del sistema economico regionale.

L'articolo 1 descrive l'istituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali inteso come modello unitario e maggiormente dipendente dalla Regione, superando il modello consortile non più idoneo per le funzioni ulteriori conferite. Lo stesso articolo conferma la natura giuridica di ente pubblico economico che rimane la configurazione giuridica idonea all'esecuzione delle attività d'impresa conseguenti alla finalità pubblica e dell'interesse collettivo perseguito dalla Regione.

L'articolo 2 descrive le funzioni dell'Agenzia ricavate dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013 ed all'interno del medesimo quadro normativo statale e regionale disposto e vigente in materia di Consorzi industriali.

L'articolo 3 descrive le funzioni della Regione, secondo le diverse competenze della Giunta e del Consiglio, in materia di indirizzo, vigilanza e controllo.

L'articolo 4 dispone il trasferimento all'Agenzia dell'insieme dei beni, delle infrastrutture delle aree lottizzate, delle reti e degli impianti, unitamente ai rapporti attivi e passivi inerenti il sopra descritto insieme.

L'articolo 5 enumera e descrive gli organi dell'Agenzia.

L'articolo 6 dispone che il personale di ruolo del Co.R.A.P. è trasferito all'Agenzia sin dalla data di entrata in vigore della legge, mantenendo il proprio status giuridico ed economico di provenienza.

L'articolo 7 dettaglia le fonti di finanziamento dell'Agenzia.

L'articolo 8 specifica il sistema contabile e del controllo di gestione a cui si attiene l'Agenzia.

L'articolo 9 disciplina il caso di revoca, scioglimento e liquidazione dell'Agenzia.

L'articolo 10 disciplina la liquidazione del Co.R.A.P. secondo le norme statutarie e del R.D. n. 267/1942 oltre le norme speciali previste.

Gli articoli 11, 12 e 13 espongono le norme finanziaria e transitorie per consentire l'avvio delle attività dell'Agenzia, l'abrogazione delle norme non compatibili e l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Disegno di legge " *Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del Co.R.A.P.* "

Sintesi delle disposizioni finanziarie:

Gli articoli da 1 a 9 espongono le disposizioni previste per l'istituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e prevedono, in tale fase, un contenuto impatto sul bilancio regionale.

Per fare fronte alla costituzione dell'Agenzia, il Dipartimento Sviluppo Economico è autorizzato a istituire un fondo nel quale far confluire la somma di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. La suddetta somma, è prevista dall'art. 2, comma 3 della l.r. 48/2018 a copertura dei costi di gestione del CORAP e la si riporta integralmente: "Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021."

L'articolo 10 disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Co.R.A.P. e prevede, alla luce di quanto su indicato che gli eventuali oneri a carico del Bilancio regionale siano determinati, solo in caso di mancanza di disponibilità liquide del CORAP, nella misura massima di euro 5.000,00 (euro 2.500,00 per il compenso del Commissario liquidatore e euro 2.500 per il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza-massimo 5) da sostenersi una tantum.

Gli articoli 11, 12 e 13 dispongono le norme transitorie per l'avvio delle attività dell'Agenzia; l'abrogazione di norme incompatibili con la presente legge e l'entrata in vigore della legge

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
10	Oneri pari alla misura massima di euro 5.000,00
1/9	Istituzione Agenzia e avvio gestione anni 2019/2021 euro 3.000.000 annui
11	Non comporta oneri finanziari
12	Norma finanziaria
13	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme
14	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge

Totale euro 9.005,000.

RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
Art. 1/9	Spese di carattere corrente	Euro 9.000,000
Art. 10	Spese di carattere corrente non ripetitive	Euro 5000,00
Art. 11	Non comporta oneri finanziari	Euro 0,00
Art. 12	Norma finanziaria	Euro 0,00
Art. 13	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme	Euro 0,00
Art. 14	Non comporta oneri, disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
U.20.03	U0700110101	"Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio"	5.000,00	0	0
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per fare fronte al pagamento delle competenze del Commissario liquidatore e dei componenti di Comitato di sorveglianza del CORAP	5.000,00	0	0
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per garantire l'avvio e la continuità dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

“Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del Co.R.A.P.”

Art. 1

Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e natura giuridica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali con sede legale in Lamezia Terme. L'Agenzia opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali.
2. L'Agenzia opera su tutto il territorio regionale per favorire le condizioni, materiali, immateriali ed infrastrutturali, per consentire l'insediamento, il mantenimento e la competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale.
3. L'Agenzia è un ente pubblico economico, dipendente e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
4. L'Agenzia svolge funzioni di interesse pubblico ed applica le norme statali e regionali in materia di insediamenti industriali e di programmazione urbanistica e territoriale negli agglomerati e nelle aree di competenza.

Art. 2

Funzioni conferite all'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali

1. All'Agenzia sono delegate e conferite le funzioni attribuite ai Consorzi industriali, accorpati ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 24/2013 nel Co.R.A.P., e specificatamente quelle previste dall'articolo 12 della L.R. n. 38/2001 e quelle previste dalla presente legge.
2. Inoltre l'Agenzia provvede a sostenere l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti; sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi.

3. L'Agenzia può operare, previa qualificazione, come "Organismo intermedio" della Regione Calabria e come ente di formazione, previo accreditamento.

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e, controllo.
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari, approva lo statuto, il Piano triennale delle attività, il Piano Economico Finanziario, il Bilancio previsionale triennale ed il Bilancio annuale.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al comma 2 è esercitato dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell'Agenzia sono esercitati dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Le aree e gli agglomerati industriali della Regione

1. L'Agenzia ha competenza esclusiva sulle aree e sugli agglomerati industriali del territorio regionale già di competenza del Co.R.A.P.
2. L'Agenzia può esercitare, mediante convenzioni o accordi, le proprie funzioni sulle aree, istituite o da istituire, nell'ambito dei Programmi di Insediamenti Produttivi di competenza dei Comuni o nell'ambito dei programmi a titolarità regionale in materia di sviluppo economico.
3. I beni, gli immobili, gli impianti e le infrastrutture posti all'interno degli agglomerati e delle aree industriali di cui al comma 1, unitamente ai soli rapporti attivi e passivi inerenti e direttamente connessi a tale insieme sono trasferiti all'Agenzia.
4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al trasferimento dei beni di cui ha la titolarità e che sono posti all'interno degli agglomerati di cui al comma 1. Unitamente ai predetti beni trasferisce le risorse economiche per consentire la manutenzione conservativa dei beni stessi.

Art. 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il comitato regionale di programmazione economica;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

2. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.
3. Il comitato di programmazione economica è nominato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito: a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore allo sviluppo economico; b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato; c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale e pluriennale dell'Agenzia, sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul Piano triennale delle attività e dei suoi aggiornamenti annuali. La partecipazione dei componenti del comitato di programmazione è a titolo gratuito.
4. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale secondo il CCNL applicato dall'Agenzia, rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali, nei termini consentiti dalla legge, e/o imprenditoriali.
5. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di gestione conferiti dallo statuto, di coordinamento dei dirigenti e di direzione.
6. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti: a) predisposizione dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 13; b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche; c) l'approvazione dei bilanci; d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento; e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo; f) la gestione del patrimonio e del personale dell'Agenzia; g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione, controllo interno e ciclo della performance; h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni; i) la stipula di contratti e convenzioni; j) le relazioni sindacali; k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
7. Il Direttore generale conferisce, con provvedimento motivato, le deleghe gestionali ai dirigenti e li contrattualizza nei termini del diritto privato e del CCNL applicato.
8. Il Revisore unico dei conti, nominato secondo le disposizioni della legge regionale in materia di nomine degli organi di controllo, esercita la vigilanza ed il controllo per conto della Regione e secondo le disposizioni in materia di revisione e di controllo degli enti. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Agenzia, sia in termini consuntivi che previsionali, assevera gli atti di programmazione finanziaria ed esprime parere sulle convenzioni, sugli accordi e sui contratti. Il Revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Agenzia. Il compenso è posto a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6

Il personale dell'Agenzia

1. Il personale del Co.R.A.P. inquadrato a tempo indeterminato è trasferito all'Agenzia dalla data di entrata in vigore della presente legge senza subire interruzioni e conservando la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente consortile di provenienza.
2. L'utilizzo e l'organizzazione del personale dell'Agenzia è regolato dalle leggi, dal CCNL di riferimento, dalla contrattazione decentrata e dai regolamenti (art. 31 TUPD).

Art. 7

Finanziamento delle attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate: a) contributi ordinari della Regione; b) contributi dello Stato; c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati; d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea; e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie; f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia; g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche; h) corrispettivi da parte delle imprese insediate per i servizi resi, ai sensi dell'articolo 11, D.L. n. 244/1995. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 8

Controllo di gestione e sistemi contabili

1. I controlli di gestione e sistemi contabili dell'Agenzia sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della *performance* della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. L'Agenzia adotta sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 9

Revoca, scioglimento e liquidazione

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
3. In caso di perdite d'esercizio risultanti da due bilanci d'esercizio approvati ed a seguito di una relazione del Revisore, l'Agenzia viene commissariata. Il Commissario procede alla definizione di un piano di risanamento, di durata biennale, che, asseverato dal Revisore, è trasmesso al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per l'approvazione. Ove il piano non consenta di realizzare il risanamento dell'Agenzia e sulla base della relazione del Commissario e del Revisore, il Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta, provvede a disporre la liquidazione dell'Agenzia ed al trasferimento delle funzioni, dei beni e delle risorse umane e strumentali ad altro ente.

Art. 10

Liquidazione coatta amministrativa del Co.R.A.P.

1. Secondo il vigente statuto consortile, ove accertata, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la perdita di esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo consortile ed il conseguente dissesto economico e finanziario, non ripianato dai soci consorziati secondo le procedure di legge e statutarie e sulla base della relazione predisposta dal Commissario straordinario e trasmessa al Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale delibera la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente e il Presidente, provvede, con proprio decreto, ad avviare la procedura di liquidazione del Co.R.A.P. a cui si applicano le disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 e le seguenti norme speciali in considerazione della necessità di assicurare l'interesse pubblico esercitato dal CORAP, quale ente pubblico economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 L. n. 317/1991, attraverso il mantenimento e la continuità delle funzioni e delle attività consortili assegnate dalle norme nazionali e regionali.
2. Con il decreto, di cui al comma 1, e secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 è nominato il Commissario liquidatore ed un Comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, anche fra i creditori.

3. Dalla data del decreto, di cui al comma 1, cessano le funzioni degli organi del Consorzio di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 24/2013 e del Commissario straordinario del Co.R.A.P.
4. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio disponibile del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio indisponibile, connesso e necessario all'esercizio delle funzioni amministrative e normative del Consorzio conferite dalle norme nazionali in materia, dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale consortile è trasferito all'Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della presente legge. Le funzioni del Co.R.A.P. derivanti dalle norme statali in materia, della L.R. n. 38/2001, della L.R. n. 24/2001 e dalle norme regionali in materia di sviluppo economico sono trasferite all'Agenzia. Tutti i beni (anche immateriali), le aree lottizzate, gli agglomerati, gli impianti, le infrastrutture, le reti, gli immobili in quanto insieme unitario strumentale e funzionale all'esercizio delle funzioni di interesse pubblico e dei poteri pubblici sono trasferiti all'Agenzia.
6. Il Commissario liquidatore, tenendo conto delle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 ed anche della natura pubblica dell'Ente, delle funzioni, dei poteri e dell'interesse pubblico normativamente individuato, presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione.
7. Al Commissario di cui al comma 4 spetta un compenso pari a quello del commissario liquidatore per come determinato dal Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del Commissario liquidatore, comunque non superiore ad euro 2.500,00, ed il compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza, comunque non superiore ad euro 500,00 per tutta la durata della procedura, sono entrambi posti a carico della Regione.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
9. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 194 e seguenti del R.D. n. 267/1942, in quanto compatibili.

Art. 11

Norme transitorie

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione Calabria, previa deliberazione della Giunta procede a nominare un Commissario straordinario che assume le funzioni ed i poteri conferiti dalla presente legge al Direttore generale per l'esecuzione delle disposizioni riferite all'Agenzia.
2. Con la stessa deliberazione si procede all'avvio della procedura di nomina del Revisore unico e del Direttore generale mediante procedura di evidenza pubblica.
3. Il Commissario straordinario, a seguito dell'adozione del DPGR di nomina del Direttore generale, provvede alla stipula del contratto tra l'Agenzia ed il Direttore e a seguito di tale formalizzazione cessa dalle proprie funzioni.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziati derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 7 della presente legge, quantificati in complessivi euro 5.000,00 per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione Calabria, previa deliberazione della Giunta procede a nominare un Commissario straordinario che assume le funzioni ed i poteri conferiti dalla presente legge al Direttore generale per l'esecuzione delle disposizioni riferite all'Agenzia..
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 9, quantificati in 3.000.000,00 euro in ciascuna annualità 2019/2021, si provvede con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico al bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 21/12/2018.

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. Con la presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 38/2001:
 - a) articolo 1, comma 2;
 - b) articolo 2, comma 3;
 - c) articoli 5, 7; 8, 9, 11; 15, 21 e 26.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.